

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Concluso a Roma il 10 marzo 1988

Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 1992²

Depositato dalla Svizzera con strumento ratificato il 12 marzo 1993

Entrato in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993

(Stato 3 dicembre 2002)

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima,

riconoscendo che le ragioni per le quali la Convenzione è stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale,

tenendo conto delle disposizioni della predetta Convenzione,

affermando che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 e quelle degli articoli da 10 a 16 della Convenzione³ per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (in appresso denominata «la Convenzione») si applicano anche, *mutatis mutandis*, ai reati previsti all'articolo 2 del presente Protocollo quando tali reati sono commessi a bordo o contro piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

2. Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l'autore od il presunto autore del reato è scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa.

3. Ai fini del presente Protocollo, per «piattaforma fissa» si intende un'isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

RU 1993 1923; FF 1992 II 1313

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 lett. b del DF del 28 sett. 1992 (RU 1993 1909)

³ RS 0.747.71

Art. 2

1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:
 - a) s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con la violenza o con minaccia di violenza, oppure
 - b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure
 - c) distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
 - d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
 - e) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) a d), del presente paragrafo.
2. Commette altresì reato chiunque:
 - a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1; oppure
 - b) istiga un'altra persona a commettere uno di questi reati se il reato è effettivamente commesso o, se si rende altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure
 - c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1, se la minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia che tale minaccia sia o no accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.

Art. 3

1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 quando il reato è commesso:
 - a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; oppure
 - b) a un cittadino di tale Stato.
2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:
 - a) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;
 - b) quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
 - c) quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominato «Segretario generale»). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tal caso di giurisdizione, ne dà notifica al Segretario generale.

4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto si trova nel suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 4

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 5

1. Il presente Protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la Sede dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata «l'Organizzazione») dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:

- a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
- b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure
- c) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.

4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, può divenire Parte al presente Protocollo.

Art. 6

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 7

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.

Art. 8

1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all'adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque.

3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell'Organizzazione:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;

ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;

iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;

- b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.
3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 10

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione del Protocollo il 21 marzo 2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Australia	19 febbraio	1993 A	20 maggio	1993
Austria	28 dicembre	1989 A	1° marzo	1992
Barbados	6 maggio	1994 A	4 agosto	1994
Botswana	14 settembre	2000 A	13 dicembre	2000
Bulgaria	8 luglio	1999	6 ottobre	1999
Canada	18 giugno	1993	16 settembre	1993
Cile	22 aprile	1994	21 luglio	1994
Cina*	20 agosto	1991	1° marzo	1992
Cipro	2 febbraio	2000 A	2 maggio	2000
Danimarca*	25 agosto	1995	23 novembre	1995
Egitto*	8 gennaio	1993	8 aprile	1993
El Salvador	7 dicembre	2000 A	7 marzo	2001
Finlandia	28 aprile	2000 A	27 luglio	2000
Francia*	2 dicembre	1991	1° marzo	1992
Germania	6 novembre	1990 A	1° marzo	1992
Giappone	24 aprile	1998 A	23 luglio	1998
India	15 ottobre	1999 A	13 gennaio	2000
Italia	26 gennaio	1990	1° marzo	1992
Libano	16 dicembre	1994 A	16 marzo	1995
Liberia	5 ottobre	1995	3 gennaio	1996
Marshall, Isole	16 ottobre	1995 A	14 gennaio	1996
Messico*	13 maggio	1994 A	11 agosto	1994
Norvegia	18 aprile	1991	1° marzo	1992
Nuova Zelanda	10 giugno	1999	8 settembre	1999
Oman	24 settembre	1990 A	1° marzo	1992
Paesi Bassi*	5 marzo	1992	3 giugno	1992
Pakistan	20 settembre	2000 A	19 dicembre	2000
Polonia	25 giugno	1991	1° marzo	1992
Portogallo	5 gennaio	1996 A	4 aprile	1996
Regno Unito	3 maggio	1991	1° marzo	1992
Isola di Man	8 febbraio	1999	7 maggio	1999
Romania	2 giugno	1993 A	31 agosto	1993
Seicelle	24 gennaio	1989	1° marzo	1992
Slovacchia	8 dicembre	2000 A	8 marzo	2000
Spagna	7 luglio	1989	1° marzo	1992
Stati Uniti	6 dicembre	1994	6 marzo	1995
Sudan	22 maggio	2000 A	20 agosto	2000
Svezia	13 settembre	1990	1° marzo	1992
Svizzera	12 marzo	1993	10 giugno	1993
Trinidad e Tobago	27 luglio	1989 A	1° marzo	1992
Tunisia	6 marzo	1998 A	4 giugno	1998
Turchia*	6 marzo	1998	4 giugno	1998
Turkmenistan	8 giugno	1999 A	6 settembre	1999

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Ucraina	21 aprile	1994	20 luglio	1994
Ungheria	9 novembre	1989	1° marzo	1992
Uzbekistan	25 settembre	2000 A	24 dicembre	2000
Vanuatu	18 febbraio	1999 A	19 maggio	1999
Yemen	30 giugno	2000 A	28 settembre	2000

* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

Riserve e dichiarazioni

Cina

Il Governo della Repubblica popolare cinese riafferma che la Repubblica popolare di Cina non è vincolata dalle disposizioni dell'articolo 16 paragrafo 1 della Convenzione.

Danimarca

La Convenzione e il Protocollo non si applicano né alle Isole Faeroer né alla Groenlandia.

Egitto

È formulata una riserva all'articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione e all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo dato che questi articoli consentono di istituire la giurisdizione facoltativa di Stati sottoposti a ricatto (richiesti dall'autore di un atto terroristico allo scopo di costringere uno Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene).

Le riserve qui innanzi sono formulate conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 di ciascuno dei due articoli.

Francia

1. Riguardo all'articolo 2 paragrafo 2, la Repubblica francese interpreta i termini «tentativo», «istigazione», «complicità» e «minaccia», nel senso dato dalla propria legislazione penale.

2. La Repubblica francese non si considera vincolata dalle disposizioni dell'articolo 16 paragrafo 1, in quanto rinviano all'articolo 16 paragrafo 1 della Convenzione, secondo cui: «ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un termine ragionevole, è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di essi. Se le Parti, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi tra di loro può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso unilaterale ai sensi dello Statuto della Corte».

Messico

Il Messico aderisce alla Convenzione e al Protocollo, restando inteso che in materia di estradizione le disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione e dell'articolo 3 del Protocollo si applicheranno nella Repubblica messicana conformemente alle modalità e procedure previste dalle disposizioni applicabili della legislazione nazionale.

Paesi Bassi

Per quanto concerne l'obbligo di cui all'articolo 1 del Protocollo vincolato alle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, di esercitare una competenza nei casi in cui le autorità giudiziarie olandesi non possano farlo per nessuno dei motivi elencati nel paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo, il Governo del Regno dei Paesi Bassi si riserva il diritto di non esercitare tale competenza qualora abbia ricevuto e respinto una domanda di estradizione formulata da uno Stato Parte.

Turchia

La Repubblica di Turchia dichiara, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 16 della Convenzione, di non essere vincolata dalle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.